

Nel presente allegato vengono specificati i requisiti per l'accesso e la permanenza negli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP), ai sensi dell'art. 15, comma 1 e 2, della L.R. n. 24 del 2001; vengono inoltre definiti alcuni elementi relativamente al requisito del reddito del nucleo avente diritto e alla metodologia per la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di ERP, rinviando la disciplina puntuale ad un successivo atto di Giunta regionale da emanarsi entro un anno dalla data di pubblicazione del presente atto sul BURERT.

In premessa si specifica che:

- i requisiti per l'accesso negli alloggi di edilizia residenziale pubblica debbono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente ai requisiti di cui alle sottostanti lettere c), d), e), anche da parte degli altri componenti il nucleo avente diritto alla data di presentazione della domanda;
- i requisiti per la permanenza sono i medesimi dell'accesso, fermo restando quanto previsto alla sottostante lettera a.6) in tema di cittadini stranieri.

Requisiti per l'accesso e la permanenza negli alloggi di ERP (art. 15, L.R. n. 24 del 2001).

a) CITTADINANZA ITALIANA O ALTRA CONDIZIONE AD ESSA EQUIPARATA, PREVISTA DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE

Può chiedere l'assegnazione il richiedente che sia:

- a.1) cittadino italiano;
- a.2) cittadino di Stato aderente all'Unione Europea;
- a.3) familiare, di un cittadino dell'Unione Europea, non avente la cittadinanza di uno Stato membro regolarmente soggiornante, di cui all'art. 19, del D.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30;
- a.4) titolare di protezione internazionale, di cui all'art. 2, del D.lgs. 19 novembre del 2007, n. 251 e successive modifiche (status di rifugiato e status di protezione sussidiaria);
- a.5) cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- a.6) cittadino straniero regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo.

Al fine della permanenza nell'alloggio ERP la condizione di cui alla lettera a.6) si ritiene soddisfatta qualora il soggetto sia regolarmente soggiornante ed inserito in un percorso di politiche attive per il lavoro, attestato dai servizi competenti.

b) RESIDENZA O SEDE DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA

Può chiedere l'assegnazione il richiedente che:

- b.1) abbia residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale regionale da almeno 3 anni;
- b.2) abbia la residenza anagrafica o svolga attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune presso il quale si presenta la domanda o nel Comune o in uno dei Comuni cui si riferisce il bando di concorso.

Il soggetto iscritto all'AIRE può fare domanda presso il Comune in cui è iscritto, purché possa dimostrare la residenza anagrafica nell'ambito territoriale regionale per almeno 3 anni, anche non continuativi.

Il richiedente iscritto all'AIRE, entro il termine stabilito dal regolamento comunale e comunque non oltre 6 mesi dal provvedimento di assegnazione dell'alloggio, è tenuto ad occupare l'alloggio, pena la decadenza dall'assegnazione prevista all'art. 25, comma 7, L.R. n. 24 del 2001.

I limiti relativi alla residenza anagrafica possono essere derogati laddove si realizzino specifici accordi intercomunali, anche nell'ambito delle Unioni dei Comuni, volti a favorire la mobilità dei cittadini negli alloggi di ERP.

Il requisito della residenza dei 3 anni non viene accertato al fine della permanenza nell'alloggio ERP, ai sensi dell'art. 33, comma 1, L.R. n. 24 del 2001.

c) LIMITI ALLA TITOLARITA' DI DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI

c.1) I componenti il nucleo avente diritto non devono essere titolari, complessivamente, di una quota superiore al 50% di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione sul medesimo alloggio ubicato in qualsiasi Comune del territorio nazionale e adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del D.M. 5 luglio 1975.

Il requisito dell'impossidenza sul territorio nazionale non trova applicazione nei confronti di coloro che risultano assegnatari alla data di pubblicazione del presente atto sul BURERT, ai quali si continua ad applicare la scala provinciale.

Non preclude l'assegnazione e la permanenza nell'alloggio di ERP:

- la titolarità dei diritti sopraindicati, nel caso in cui l'alloggio su cui si vanta il diritto risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune. Il proprietario dell'alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l'avvenuta rimessione in pristino del medesimo alloggio;
- la nuda proprietà di un alloggio, anche al 100%;
- il diritto di proprietà su un alloggio oggetto di procedura di pignoramento, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di rilascio dell'alloggio emesso dal Giudice dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 560, comma 3, c.p.c.;
- il diritto di proprietà sull'alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. In caso di cessazione della convivenza more uxorio il diritto di proprietà su un alloggio non preclude l'accesso nell'alloggio ERP qualora l'alloggio di proprietà rimanga nella disponibilità dell'ex convivente e ciò risulti almeno da scrittura privata autenticata intercorsa tra le parti.

d) ASSENZA DI PRECEDENTI ASSEGNAZIONI O CONTRIBUTI

d.1) I componenti il nucleo avente diritto non devono aver avuto precedenti assegnazioni di alloggi di ERP cui è seguito il riscatto o l'acquisto ai sensi della legge n. 513/1977 o della Legge n. 560/1993 o di altre disposizioni in materia di cessione a prezzo agevolato, sempre che l'alloggio non risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune o non sia perito senza dar luogo a risarcimento del danno.

d.2) I componenti il nucleo avente diritto non devono aver avuto precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da altri enti pubblici al fine di realizzare o acquistare un alloggio, sempre che l'alloggio non risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune o non sia perito senza dar luogo a risarcimento del danno.

In entrambe le ipotesi d.1) e d.2) il proprietario dell'alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l'avvenuta rimessione in pristino del medesimo alloggio.

e) REQUISITO DEL "REDDITO DEL NUCLEO AVENTE DIRITTO"

Per quanto riguarda il requisito del reddito del nucleo avente diritto si definiscono in tale sede alcuni elementi, rinviando la disciplina puntuale di tale requisito ad un successivo atto di Giunta regionale, da emanarsi entro un anno dalla data di pubblicazione del presente atto sul BURERT, alla luce delle risultanze delle nuove dichiarazioni ISEE:

1. ISEE quale unico parametro di riferimento che, in considerazione di una serie di elementi reddituali, patrimoniali e personali che vengono considerati al fine della determinazione del medesimo, consente di valutare la situazione economica di un nucleo familiare, intesa come insieme di risorse disponibili;
2. eventuale revisione del valore ISEE per l'accesso all'ERP;
3. diminuzione della distanza attualmente esistente tra il limite di reddito per l'accesso e quello per la permanenza, in modo che il secondo limite superi il primo di un valore compreso tra un minimo del 20% e un massimo del 60%;
4. revisione del limite al valore del patrimonio mobiliare quale requisito per l'accesso e definizione di un limite anche ai fini della permanenza in modo che il secondo limite superi il primo di un valore compreso tra un minimo del 20% e un massimo del 60%, anche considerando la possibilità di introdurre una scala di equivalenza per la valutazione del patrimonio familiare;
5. revisione del sistema delle riduzioni al valore ISEE rilasciato dai centri competenti.

Metodologia per la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di ERP.

Per quanto riguarda la metodologia per la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di ERP si definiscono in tale sede alcuni elementi, rinviando la disciplina puntuale ad un successivo atto di Giunta regionale da emanarsi entro un anno dalla data di pubblicazione del presente atto sul BURERT, alla luce delle risultanze delle nuove dichiarazioni ISEE:

1. il calcolo del canone deve basarsi su due parametri: le caratteristiche oggettive dell'alloggio e la condizione economica dei nuclei che vi risiedono, al fine di salvaguardare le caratteristiche e finalità sociali degli alloggi ERP e di mantenere nel tempo la conservazione del valore del patrimonio ERP;
2. per ciascun alloggio deve essere calcolato il canone concordato così come previsto dalla L. 431/98 e dagli accordi territoriali stipulati fra le organizzazioni sindacali degli inquilini e dei proprietari, accordi che individuano la fascia di oscillazione del valore al mq delle abitazioni per le varie zone territoriali comunali e per le diverse tipologie di alloggi, che permettono di determinare per ciascun alloggio un canone oggettivo che tiene conto delle caratteristiche dell'abitazione, dell'immobile e della sua ubicazione;
3. il canone d'affitto degli alloggi di ERP deve rappresentare una percentuale del canone concordato che varia in funzione del reddito ISEE del nucleo familiare;
4. tale percentuale deve assicurare la progressività dell'incidenza del canone sul reddito sia per la fascia dell'accesso che per la permanenza, fermo restando la necessità di definire una fascia di protezione per l'area di maggior disagio;
5. il canone d'affitto non può essere pari a zero, ma dovrà essere un valore minimo stabilito dal regolamento comunale e comunque non inferiore ai massimali dei costi di gestione degli alloggi ERP stabiliti dalla disciplina regionale;
6. il canone può tenere conto della classe di efficienza energetica conseguita dall'alloggio a seguito di intervento di ristrutturazione e adeguamento impiantistico che abbia determinato un effettivo risparmio sui consumi.